

PAC CAMPANIA – III Riprogrammazione – Misure Anticicliche
Intervento per il rilancio delle aree di crisi industriale della Regione Campania

CONVENZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di novembre, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli al Centro Direzionale Isola A6, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato, giusta facoltà concessa dal disposto dell'art.48 della vigente legge notarile n. 89 del 12/02/1913, si sono costituiti:

DA UNA PARTE

la REGIONE CAMPANIA – C.F. 80011990639, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata “Regione”, nella persona del Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili Dott. Antonio Oddati, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, nato a Salerno il 15/08/1951, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto dello Statuto Regionale e del DPGR n. 220 del 31/10/2013;

DALL'ALTRA

Sviluppo Campania S.p.A., codice fiscale 06983211217, (di seguito denominata/o “Attuatore”), rappresentata _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale in _____

PREMESSO

- Che in data 12 dicembre 2012, con nota n. 19682/UDCP/GAB/CG, il Presidente della Regione Campania ha comunicato al Ministero per la Coesione Territoriale il quadro riepilogativo e definitivo degli interventi per la riprogrammazione del PAC Campania;
- Che con nota prot. n. 2285 del 20/02/2013, avente ad oggetto “Attuazione del Piano di Azione Coesione (PAC)”, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica (DPS) ha indicato le modalità attuative degli interventi del PAC - TERZA ED ULTIMA RIPROGRAMMAZIONE;
- Che con Decreto ministeriale del 7 agosto 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha assegnato le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento statale pari a 3.891.317.061, così come segue: euro 3.571.317.061 in favore degli ulteriori programmi/linee di intervento del PAC; euro 320.000.000 in favore delle finalità previste dagli artt. 1 e 3 del DL n. 76 del 28/6/2013;
- Che la Regione Campania è impegnata in azioni finalizzate a confermare il proseguimento della strategia 2007-2013 attraverso la realizzazione di progetti che possano garantire la tutela degli impegni assunti nei confronti dei cittadini, del territorio e delle imprese;
- Che con i suddetti interventi si intende sostenere le aree territoriali maggiormente esposte alle congiunture socio-economiche e finanziarie negative di questi ultimi anni;
- Che la L.R. n. 15/2013 ha stabilito, tra l'altro, che *“la Regione Campania si avvale in via prioritaria di Sviluppo Campania nelle materie indicate nell'oggetto sociale per le attività che intende esternalizzare”*;
- Che lo Statuto di Sviluppo Campania spa stabilisce che *“la società ha lo scopo esclusivo di concorrere, sulla base degli indirizzi della Regione Campania, all'attuazione di piani, programmi, progetti e strumenti finalizzati a favorire, promuovere e rafforzare la competitività e lo sviluppo del sistema territoriale regionale”*;

- Che nei documenti allegati alla D.G.R. n. 756/2012, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, sono state individuate AIROLA, ACERRA, CASTELLAMMARE DI STABIA, AVELLINO e CASERTA, quali destinatarie di misure straordinarie di sostegno, per un importo complessivo pari a 150 Meuro, finalizzate al rilancio di aree colpite da crisi industriale;
- che con Deliberazione n. 168 del 3 giugno 2013 è stato approvato, unitamente allo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania ed il Mi.S.E., il Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania;
- che tale ultimo Programma riconduce i suddetti territori di Acerra, Airola, Avellino, Castellammare di Stabia e Caserta ad un'unica *"macroarea di crisi industriale"*, comprensiva approssimativamente di circa 60 comuni, a favore dei quali pianifica azioni e strumenti a valere sulle risorse all'uopo appostate nell'ambito del PAC;
- che lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Campania ed il MISE, approvato con deliberazione n. 168 del 03/06/2013 prevede il coinvolgimento di Sviluppo Campania SpA - Società in house della Regione Campania - nel supporto al Comitato esecutivo per l'attuazione del Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania;
- che tali misure debbono essere tese alla salvaguardia dell'occupazione, attraverso interventi in favore dei lavoratori espulsi dal ciclo produttivo e azioni di riqualificazione per i lavoratori del bacino profilate secondo le esigenze di sviluppo territoriale, con moduli relativi sia alle competenze di base, sia a quelle trasversali, sia a quelle tecnico-specialistiche.;

In merito alla presenza di "rischi interferenti", di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 626/1994, così come sostituito dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro), modificato dall'art. 16 del D.Lgs n. 106/2009 (obbligo di allegazione al contratto del DUVRI), la Regione, vista la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 15 marzo 2008, recante norme sulla sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, nonché la circolare inviata a tutti i Dirigenti di Settore, per il tramite dei Coordinatori delle AA.GG.CC. il 28 maggio 2008, prot. n. 0456933 (in cui si rappresentano i nuovi adempimenti connessi alla stipula dei contratti relativi ai sopra richiamati obblighi), precisa aver svolto motivata valutazione preliminare delle attività che costituiscono oggetto del servizio affidato, in base alla quale si è verificato non sussistere rischi tali da doversi intraprendere, mediante predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), apposite misure di prevenzione e protezione.

Restano pertanto immutati gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro posti a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nella realizzazione del servizio affidato, con esclusione di ogni onere aggiuntivo.

Tanto premesso e rilevato, le parti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 **(Narrativa e allegati)**

Le premesse, la progettazione esecutiva di dettaglio, trasmessa a mezzo PEC in data 15/10/2015 acquisita agli atti con prot. 699048 del 19/10/2015, e il relativo piano finanziario sono patto e formano parte integrante e sostanziale del presente atto. In caso di modifiche apportate alla progettazione per effetto di pareri o determinazioni adottate dal Comitato Esecutivo del Piano, l'oggetto della presente Convenzione si intenderà modificato di conseguenza.

Articolo 2 **(Riferimenti normativi)**

L'esecuzione del presente atto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e l'Attuatore;

- dalla Progettazione esecutiva consegnata e approvata dalla Regione secondo le prescrizioni di seguito indicate;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dalla L. n. 241/1990 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”* come modificata dall’art. 4, comma 2° della legge 3 agosto 1999, n. 265; dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla legge 15 maggio 2005 n. 80;
- dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (*“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE”*) e ss.mm.ii ;
- dalla L.R. n. 3/2007, *“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”*;
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
- dalla L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 *“Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”*, come modificata dalla L.R. n. 7 del 20 luglio 2010;
- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e ss.mm.ii.;
- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 *“Misure urgenti in materia di sicurezza”*;

Articolo 3

(Oggetto)

L’Amministrazione regionale affida alla Società SVILUPPO CAMPANIA SPA, che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle attività connesse agli Interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale della Regione Campania di cui al Piano di Azione e Coesione – III riprogrammazione. In particolare, verranno realizzati interventi di politiche attive a favore di lavoratori sospesi percettori di ammortizzatori in deroga, lavoratori in mobilità espulsi dalle imprese in crisi e disoccupati (lavoratori espulsi) privi di dispositivi di sostegno al reddito, nonché giovani disoccupati e/o inoccupati residenti nei comuni appartenenti alle 5 aree di crisi individuate con D.G.R. n. 756/2012.

Gli interventi in questione, per un costo complessivo pari a € 5.100.000,00, sono precisati nella progettazione esecutiva che – allegata alla presente convenzione – ne forma parte integrante.

Articolo 4

(Durata del contratto)

Le attività oggetto della presente convenzione decorrono dalla data della stipula, o comunque dal parere favorevole espresso dal Comitato Esecutivo del Programma sulla progettazione esecutiva, e si concluderanno entro il 31/12/2016, con la presentazione del rapporto finale dell’attività svolta e della rendicontazione dei costi.

Articolo 5

(Strutturazione delle attività, tempistica e stato di avanzamento)

L’Attuatore è tenuto a dare avvio alle attività previste nella progettazione esecutiva di dettaglio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a partire dalla data di stipula dello stesso. L’Attuatore è tenuto inoltre a rispettare la tempistica indicata nella progettazione esecutiva di dettaglio che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante.

Per le attività previste, definite sulla base del contenuto della progettazione esecutiva, l'Attuatore è tenuto a presentare alla Regione con cadenza *trimestrale* entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento un *report* sullo stato di avanzamento che deve contenere i seguenti elementi:

- fasi eseguite nel trimestre di riferimento e attività da eseguire nel trimestre successivo;
- informazione dettagliata sullo stato di avanzamento del servizio affidato, sui livelli di implementazione dello stesso e comunicazione di eventuali varianti o modifiche intervenute nel periodo di riferimento;
- eventuali problemi e/o malfunzionamenti verificatisi nel periodo di riferimento;
- eventuali risposte fornite in relazione ai problemi e ai malfunzionamenti;
- report, dati e grafici statistici.

Gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte della Regione al fine di verificare la congruità delle attività alle esigenze manifestate dall'Amministrazione regionale.

Restano a carico dell'Attuatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso per la realizzazione delle attività del contratto.

La Regione si riserva la facoltà di recesso in caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente Articolo.

Articolo 6

(Obbligazioni ed esecuzione del contratto)

L'Attuatore si obbliga ad eseguire le attività richieste per la realizzazione del servizio oggetto del presente atto, garantendo la necessaria reperibilità ed assicurando un adeguato coordinamento con la Regione in tutte le fasi di attività. L'Attuatore si obbliga altresì ad assicurare, per tutta la durata del servizio, una adeguata capacità logistica ed operativa, anche attraverso la partecipazione ad incontri periodici programmati con la Regione sullo stato di avanzamento delle attività secondo le esigenze, opportunamente comunicate, dell'Amministrazione stessa. L'Attuatore si obbliga, durante la realizzazione del servizio oggetto del presente atto, a rispettare ogni eventuale modifica alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria intervenuta successivamente alla stipula dello stesso, nonché ad attenersi alle direttive che saranno impartite dalla Regione e ad accettare, in ogni momento, le verifiche sullo stato di attuazione del servizio che saranno eventualmente disposte.

L'Attuatore si obbliga, in ogni caso, a:

- garantire il rispetto dei tempi previsti dall'art. 4;
- rispettare le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma, approvato dal Comitato Esecutivo con verbale del 18/12/2014 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni;
- alimentare con i dati in proprio possesso i sistemi di monitoraggio previsti per il Programma;
- rispettare la corretta predisposizione della documentazione di rito relativa alle attività formative eventualmente incluse nel programma;
- segnalare immediatamente per iscritto alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione dell'oggetto del presente atto;
- inviare al referente del Programma di cui al successivo art. 9, alle scadenze previste e con le modalità richieste da quest'ultimo (posta elettronica certificata, con apposizione della firma digitale e/o a mezzo di raccomandata A/R e/o mediante consegna a mano), i dati relativi all'attuazione delle attività finanziate, necessari per il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;

Articolo 7

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Attuatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

In particolare l' Attuatore assume l'obbligo:

- di accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*, così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante *“Norme urgenti in materia di sicurezza”*, apposito conto corrente dedicato bancario e/o postale sul quale far affluire, *“anche non in via esclusiva”*, le erogazioni della Regione relative al servizio oggetto del presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate per i costi del servizio a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso;
- di comunicare alla Regione Campania, entro 7 gg. dall'accensione del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- di riportare, in attuazione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 5 e 7, della L. n. 136/2010, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in attuazione del servizio affidato, il codice unico di progetto (CUP) assegnato.

Articolo 8

(Referenti)

La Società Sviluppo Campania S.p.A. individua quale responsabile dell'attuazione del programma il dott. Eugenio Gervasio in qualità di Direttore della Divisione Sviluppo Territoriale, Occupabilità e Autoimpiego. La Regione nomina quale proprio referente per l'esecuzione del contratto e la verifica dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in convenzione il Dott. Prospero Volpe, Dirigente responsabile della UOD Formazione Professionale, giusta delega di cui al D.D. n. 17 del 4/3/2015.

Articolo 9

(Erogazioni e rendicontazione dei costi)

Il piano finanziario dell'intervento, di cui alla progettazione esecutiva, prevede somme per servizi inerenti a politiche attive per il lavoro per un ammontare complessivo pari a **€ 5.100.000,00** comprensivi di IVA se dovuta, con il quale l'Attuatore si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente atto e per tutto quanto occorre per fornire le prestazioni compiute in ogni loro parte. Il suddetto importo, da liquidarsi secondo la scadenza temporale di seguito indicata, resterà fisso ed invariabile per tutta la durata di cui all'art.4.

A partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione, Sviluppo Campania SpA potrà presentare richiesta di erogazione di una prima tranche a titolo di anticipazione, pari al 80% dell'importo complessivo.

L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata al parere favorevole espresso dal Comitato Esecutivo del Programma sulla Progettazione Esecutiva.

Il saldo finale, pari al 20%, sarà liquidato previa presentazione di formale richiesta di erogazione in cui si dia atto di aver provveduto alla rendicontazione di spese almeno pari al 100% dell'anticipazione ottenuta. Successivamente, entro il termine di 15 gg. dalla conclusione delle attività, Sviluppo Campania SpA dovrà provvedere a rendicontare la quota ricevuta a titolo di saldo.

Le spese ammissibili a rendicontazione saranno quelle sostenute per la realizzazione del progetto a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Saranno ritenute ammissibili, inoltre, le spese di progettazione a decorrere dal 22/10/2014.

Ai fini della rendicontazione dei costi, che avverrà a costi reali, Sviluppo Campania SpA dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di attestazione delle spese, effettivamente sostenute e quietanzate, unitamente alla copia conforme all'originale della documentazione amministrativa e contabile (atti formali di liquidazione, fatture e mandati), sulla quale dovrà essere apposta, anche a mezzo di apposito timbro, la dicitura: "*PAC CAMPANIA – III riprogrammazione – Misure Anticicliche - CUP* _____";
- 2) relazione attestante lo stato delle attività, dalla quale risultino i risultati raggiunti, nonché elementi qualitativi e quantitativi riguardanti le ricadute dell'iniziativa nel contesto locale dal punto di vista socio-economico e culturale, tenendo conto, altresì, degli obiettivi previsti in fase di presentazione del progetto esecutivo;
- 3) tutta documentazione attestante i pagamenti effettuati (es. mandato di pagamento quietanzato dalla banca/ufficio postale o assegno circolare o assegni bancari/postali con estratto conto da cui si evincono i pagamenti effettuati);

Per il personale impiegato, costituirà documentazione di spesa minima l'ordine di servizio o equivalente (per il personale interno) e il contratto di lavoro (per il personale esterno) nonché *time sheet*, busta paga/fattura/parcella, documenti concernenti gli oneri riflessi con l'indicazione del pro quota, relazione sulle attività svolte sottoscritta dalla risorsa esterna, documenti attestanti il pagamento e quietanza liberatoria.

In ogni caso, l'erogazione delle risorse indicate sarà subordinata all'effettiva disponibilità delle stesse, ai trasferimenti ministeriali nonché ai tetti di spesa imposti alla DG 54.11 dalla Giunta Regionale della Campania.

Alla presentazione della suddetta documentazione dovrà fare seguito la certificazione delle spese sostenute ad opera della *UOD 04 - Controlli e vigilanza sugli interventi*.

Articolo 10

(Risoluzione e clausola risolutiva espressa)

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi indicati a titolo meramente esemplificativo: inadempimento o inesatto adempimento del presente contratto; sopravvenuta situazione di incompatibilità; fatti o provvedimenti, intervenuti nel corso dello svolgimento del servizio, che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine; gravi e/o ripetute ingenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione; arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Società. Verranno comunque riconosciute alla società Sviluppo Campania le spese sostenute e/o impegnate fino alla data di risoluzione.

Articolo 11

(Recesso)

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente atto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno n. 30 gg. solari, da comunicarsi all'Attuatore con raccomandata

A/R e/o posta elettronica certificata. L'Attuatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali a partire dalla data di efficacia del recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

Articolo 12 **(Responsabilità)**

L'Attuatore assume in proprio ed in via esclusiva la piena responsabilità per eventuali danni a cose o persone cagionati a terzi in relazione e durante lo svolgimento dei servizi di cui al presente atto e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da eventuali richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso avanzata a qualsiasi titolo nei suoi confronti.

L'Attuatore assume in via esclusiva gli obblighi e gli oneri derivanti da contratti stipulati in relazione all'attività oggetto del presente atto e si impegna a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsiasi richiesta di pagamento, indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo avanzata da terzi nei suoi confronti.

Articolo 13 **(Clausola di salvaguardia)**

In caso di violazione delle pattuizioni contrattuali da parte dell'Attuatore, il presente atto non costituisce titolo per quest'ultimo all'erogazione del finanziamento.

Articolo 14 **(Obblighi sociali)**

L'Attuatore si obbliga ad ottemperare agli oneri derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali rispetto ai propri dipendenti, collaboratori e al personale con qualsiasi forma contrattuale utilizzato e si obbliga, altresì, a rispettare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro (CCNL) vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono le attività.

L'Attuatore è l'unico responsabile nei confronti del personale impegnato e dei terzi nell'espletamento del servizio. L'Attuatore ha l'obbligo di assicurare i lavoratori, impiegati e collaboratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Regione, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

Il personale che sarà adibito a svolgere le attività connesse all'esecuzione del presente atto presso gli uffici della Regione Campania potrà accedervi nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste.

L'Attuatore assume l'onere di garantire che, durante lo svolgimento delle prestazioni connesse all'esecuzione del servizio, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo e di vietare tassativamente che lo stesso svolga attività diverse da quelle oggetto del servizio di cui al presente atto. L'inadempimento dei predetti obblighi relativi alla gestione del personale costituisce condizione di risoluzione anticipata del presente atto, salvo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 15 **(Monitoraggio e Controllo)**

Il monitoraggio sulle attività oggetto del presente atto verrà svolto dalla *UOD 06 – Formazione Professionale*, mentre i controlli, la rendicontazione e la certificazione della spesa saranno di competenza della *UOD 04 - Controlli e vigilanza sugli interventi*.

Articolo 16

(Foro convenzionale)

Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente atto, le parti convengono che l'Autorità Giudiziaria competente sarà, in via esclusiva, quella del Foro di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, c.p.c.. E' espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altri giudici.

Articolo 17

(Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità)

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01 agosto 2007, e pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007, l'Attuatore si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 18

(Clausola di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio al codice civile ed alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 19

(Accettazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.)

Le clausole previste agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, e 14 vengono accettate e sottoscritte anche ai sensi dell'art.1341 c.c.

FIRMA

per **SVILUPPO CAMPANIA S.p.A.**

per la **REGIONE CAMPANIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e seguenti si approvano specificatamente i seguenti articoli: 9 (*Erogazioni e rendicontazione dei costi*); 10 (*Risoluzione e clausola risolutiva espressa*); 11 (*Recesso*); 12 (*Responsabilità*), 13 (*Clausola di salvaguardia*) e 14 (*Obblighi sociali*).

per **SVILUPPO CAMPANIA S.p.A.**

per la **REGIONE CAMPANIA**
